

Da allegare alla modulistica per l'iscrizione o modifica dell'attività al Registro delle imprese

- e) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) non essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e nei suoi confronti non sia stata applicata una delle misure previste dalla DLT 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), ovvero a misure di sicurezza.

Luogo e data

firma del dichiarante

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Barrare i documenti che vengono allegati

- ☐ Copia scansionata del documento di identità in corso di validità dell'interessato - (la scansione ottica non è necessaria se la denuncia di inizio attività e la dichiarazione sostitutiva sono sottoscritte con firma digitale dal dichiarante);
- ☐ Intercalare Commercio all'ingrosso - Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti morali di tutti gli altri legali rappresentanti, soci con legale rappresentanza e persone con rispettive deleghe, titolari, preposti e le tutte le altre persone indicate nelle "NOTE" sulla pagina 3 (allegato obbligatorio);
- ☐ Copia scansionata del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità (allegato obbligatorio solo per i cittadini extracomunitari);

NOTE

Requisiti morali

Ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 39/2000, art 3 comma 2 l'esercizio dell'attività di commercio è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 59/2010;

Le persone indicate di seguito (oltre l'interessato che presenta la presente dichiarazione sostitutiva) devono essere in possesso dei requisiti morali e dimostrarli con apposita dichiarazione.

Ai sensi del DLT 59/2010, art. 71, comma 5, modificato dal DLT 147/2012, art. 1, lett. d), in caso di **impresa individuale** i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

In caso di **società, associazioni od organismi collettivi** i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 DLT 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Il DLT 159/2011, **art. 85 individua i seguenti soggetti** che devono essere in possesso della qualifica morale:

1. imprese individuali - titolare ed direttore tecnico, ove previsto.
2. associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese - oltre che dal direttore tecnico, ove previsto:
 - a) associazioni - chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, società cooperative, consorzi cooperativi, consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile - legale rappresentante e eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento,

- ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c) società di capitali - anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - d) consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico - chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;
 - e) società semplice e in nome collettivo - tutti i soci;
 - f) società in accomandita semplice - soci accomandatari;
 - g) società di cui all'articolo 2508 del codice civile - coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) raggruppamenti temporanei di imprese, imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero - secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) società personali - soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- 3 Associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica - soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, sindaco, nonché soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 231/2001.
- 4 Società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato - coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
- 5 Oltre ai soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 - anche i familiari conviventi.

Permanenza del divieto di esercizio dell'attività per mancanza dei requisiti morali

Ai sensi del DLT 59/2010, art. 71, comma 3, modificato dal DLT 06/08/2012, n. 147, art. 1, lett. d), il divieto di esercizio dell'attività nei casi indicati nel punto (B) lettere b), c), d), e), f) della presente dichiarazione sostitutiva permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Sospensione condizionale della pena

Ai sensi del DLT 59/2010, art. 71, comma 4 il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Informativa breve sul trattamento dei dati personali

Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati per questo motivo:

Attività di commercio all'ingrosso, dichiarazione dei requisiti morali resa dal titolare/legale rappresentante.

Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Bolzano, Via Alto Adige n. 60, 39100 Bolzano, che può essere contattata via e-mail all'indirizzo: segreteria@camcom.bz.it. Il responsabile della Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato tramite e-mail all'indirizzo dpo@camcom.bz.it. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono consultabili nella sezione introduttiva "Privacy" del sito ufficiale della Camera di commercio di Bolzano. L'informativa è pubblicata sul sito internet della Camera di commercio di Bolzano, nella sezione dedicata "Privacy". I dati personali sono trattati per l'erogazione dei servizi nell'ambito della **tenuta del Registro delle imprese**. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, contattando il Titolare del trattamento. Per ulteriori informazioni si prega di consultare l'informativa completa sulla privacy disponibile al seguente link: <https://www.camcom.bz.it/it/privacy-servizi>.